

(N. 2769)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1953

Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti

ONOREVOLI SENATORI. — Le agevolazioni tributarie accordate con il decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170 a favore delle cessioni di credito contro finanziamenti, più volte prorogate e per ultimo con la legge 17 febbraio 1951, n. 214, hanno cessato di avere efficacia il 31 dicembre 1951.

Tali facilitazioni, che si concretavano nell'applicazione delle aliquote dello 0,05 per cento sulle cessioni di crediti e dello 0,10 per cento sui finanziamenti, in luogo delle aliquote normali del 2 per cento per ciascuna operazione, traevano origine, al momento della loro prima introduzione, dalla necessità di favorire, in occasione delle commesse statali e delle opere pubbliche eseguite in relazione alle note vicende belliche e congiunturali il movimento economico delle cessioni di crediti e relativi finanziamenti, attesa la necessità per le aziende di con-

seguire la liquidità occorrente per il proseguimento dei loro affari.

Le esigenze della vasta opera diretta alla ricostruzione ed al mantenimento di un alto livello di occupazione, hanno consigliato di mantenere in vita con identici effetti, ma con diverse finalità, i benefici in parola anche nel dopoguerra in attesa che la situazione si normalizzasse.

Allo scadere dell'ultimo periodo di proroga, tuttavia, non si è ritenuto opportuno di consentire ulteriormente l'efficacia delle agevolazioni sopra accennate, in omaggio al voto manifestato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, diretto ad eliminare le numerose facilitazioni vigenti, le quali sono in contrasto con il principio della generalità dei tributi.

E ciò anche in relazione al proposito dell'Amministrazione di por mano ad uno studio per un

largo rimaneggiamento della legge di registro, e della relativa tabella, allo scopo di predisporre un disegno di legge per un più moderno assetto del tributo, con aliquote più moderate delle attuali e con una più semplice articolazione della tariffa.

Senonchè i lavori relativi alla riforma della legge di registro per quanto già iniziati non possono essere condotti molto celermente essendo necessario armonizzare le singole disposizioni con le nuove norme introdotte soprattutto nel diritto civile, commerciale e nel campo della procedura civile. Esame molto delicato che richiede l'approfondimento dei concetti civilistici e procedurali onde evitare il più possibile qualsiasi anche apparente contrasto.

La cessazione del privilegio relativo alle cessioni di credito ed ai finanziamenti non ha mancato di ripercuotersi negativamente, in quanto, l'applicazione delle normali aliquote mentre ha impedito alle piccole aziende sfornite di congrui mezzi finanziari di poter continuare la propria attività, ha indotto le altre a tener conto nella formulazione dei prezzi dei maggiori oneri fiscali, aggravando così le condizioni di mercato e del settore creditizio in particolare.

Le ripercussioni sfavorevoli sono più gravi, poi, nei confronti dello Stato e degli enti pubblici minori, poichè il maggior costo delle operazioni — che in definitiva grava sugli enti committenti ed appaltanti — riesce addirittura proibitivo, tanto da fermare quasi completamente, in tale campo, ogni attività.

Poichè, peraltro, è parso desiderabile contenere il più possibile la troppo larga sfera delle esenzioni, non rimaneva altra via che studiare le possibilità offerte dai singoli rami di attività di sostenere determinate incidenze fiscali sugli atti economici posti in essere, anticipando così, nel particolare settore, quella che sembra essere la migliore direttiva per una futura riforma della legge di registro.

Di qui la necessità, in attesa che la riforma della legge di registro abbia il suo completamento, di stralciare la materia relativa ai finanziamenti ed alle cessioni di cui trattasi e di dare ad essa una sistemazione organica facilmente inseribile nel nuovo testo in preparazione.

Quindi si è pensato di proporre una riduzione delle normali aliquote previste dagli articoli 4 e 28 della tariffa allegata A alla vigente legge di registro discriminando fra: a) le operazioni che sono legate a forniture, appalti e lavori per lo Stato; b) quelle che si svolgono nell'ambito del sistema creditizio, al quale si vuole assicurare una possibilità di contenere il costo del denaro, ed infine, c) quelle che vengono svolte fuori delle ipotesi precedenti.

La discriminazione trova la sua giustificazione nella diversa intensità dell'interesse pubblico legato al diverso settore in cui le operazioni si svolgono ed alle caratteristiche strutturali diverse di ciascun settore.

A tal fine, con l'unito disegno di legge, si propone anzitutto di ridurre all'1,50 per cento le normali aliquote in vigore per le cessioni di crediti e per le obbligazioni di somme ed i finanziamenti in genere, previste rispettivamente dagli articoli 4 e 28 dell'anzidetta tariffa nella misura del 2 per cento; ed inoltre si aggiungono nuove voci agli articoli medesimi, con le quali si propongono minori aliquote delle seguenti misure:

a) cessioni di credito contro finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali ed industriali: 0,50 + 0,50, (carico complessivo lire 1 per cento);

b) cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni contro finanziamenti come alla lettera a): 0,25 + 0,25 (carico complessivo lire 0,50 per cento);

c) aperture di credito, anticipazioni di somme, finanziamenti in genere — non coordinati con operazioni di cessione, come alle precedenti lettere a) e b) — concessi dalle aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali ed industriali: 0,50 per cento.

Sotto l'impero delle vigenti disposizioni, peraltro, il trattamento fiscale delle cessioni connesse ad operazioni di finanziamento è tale che ogni volta che l'ammontare della cessione superi l'ammontare del finanziamento, l'eccedenza è colpita dall'aliquota normale del 2 per cento, anzichè scontare la aliquota ridotta dello 0,50 per cento.

Poichè è normale, data la tecnica delle operazioni, che l'ammontare delle cessioni superi l'ammontare del finanziamento, è parso

opportuno proporre che anche l'eccedenza di somma sconti l'aliquota ridotta (0,50 o 0,25, a seconda dei casi).

Si è proposto inoltre, sempre in nota all'articolo 4, che l'atto di cessione debba indicare specificatamente le operazioni cui si riferisce e che non possa fruirsi delle aliquote ridotte se l'efficacia della cessione sia estesa anche ad altre operazioni. Ciò per evitare che, attraverso l'inserzione di clausole di stile o l'applicazione di apposite condizioni regolatrici delle operazioni bancarie, possa pervenirsi ad una eccessiva estensione del regime agevolato. Libere le parti di stipulare cessioni del genere, ma è sembrato opportuno che tali cessioni, in considerazione della indeterminatezza dei propri limiti di efficacia, scontino l'aliquota normale.

Inoltre, in nota all'articolo 28, è stato indicato che per i finanziamenti mediante cambiale, la tassa graduale di bollo assorbe quella proporzionale di registro purchè gli elementi essenziali delle cambiali siano trascritti nell'atto.

Con la proposta di cui all'articolo 3 del disegno di legge la imposta proporzionale del 2 per cento stabilita per gli appalti dall'articolo 52 della tariffa allegato A viene ridotta all'1 per cento tenuto conto dell'onere totale che incombe sopra tali negozi, dato che i corrispettivi di

appalto sono soggetti all'imposta generale sull'entrata nella misura del 3 per cento.

L'articolo 4 prevede esplicite disposizioni transitorie per l'applicazione delle nuove norme.

In virtù di tali disposizioni le minori aliquote previste dal disegno di legge si rendono applicabili a tutti gli atti sottoposti alla formalità della registrazione dopo la sua entrata in vigore.

Gli atti di data anteriore a tale epoca godono del più favorevole trattamento semprechè la registrazione avvenga nel termine normale non ancora scaduto.

L'ultimo comma del citato articolo 4 rinvia alle norme previste dall'articolo 152 della vigente legge del registro per quanto concerne gli atti soggetti a condizione sospensiva. A seguito di tale richiamo le più miti aliquote si applicano qualora l'avveramento della condizione sospensiva si verifichi sotto l'impero delle nuove disposizioni con salvezza, tuttavia delle imposte proporzionali nella misura precedente qualora il pagamento di esso sia stato eventualmente già effettuato al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Si allega alla presente un quadro comparativo che rende evidente i riflessi economici e tributari della riforma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo dell'articolo 4 della tariffa allegato A alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dal regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, è sostituito dal seguente:

a) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti e retrocessione di crediti, lire 1,50 per cento;

b) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 28 della presente tariffa, lire 0,50 per cento;

c) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di annualità o contributi governativi e di enti pubblici nonchè di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 28 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.

NOTA. — L'imposta si applica a norma degli articoli 26 e 52 della legge.

Per l'applicabilità delle minori aliquote di cui alle lettere b) e c) è necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni. Le dette aliquote si applicano all'intero ammontare dei crediti ceduti anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione si riferisce.

Art. 2.

Il testo dell'articolo 28 della tariffa allegato A alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 è sostituito dal seguente:

Obbligazioni di somme di denaro:

a) obbligazioni di somme di denaro promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, riconoscizioni di debito anche per mezzo di alienazione di rendite sul debito pubblico, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili od immobili

non registrata, e non sia stata altrimenti sottoposta a imposta di registro, lire 1,50 per cento.

Se l'obbligazione di somma deriva da contratti di cambio marittimo, lire 0,50 per cento;

b) aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, a favore di ditte commerciali ed industriali, lire 0,50 per cento;

c) Le stesse operazioni di cui alla lettera b), quando siano in relazione alle cessioni di credito di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.

NOTA. — L'imposta si applica a norma dell'articolo 26 della legge. Anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione d'ipoteca, soggiacciono a questa imposta.

Qualora il finanziamento venga posto in essere mediante cambiali, la tassa graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto le imposte proporzionali previste dalle precedenti lettere b) e c), semprechè le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto.

Art. 3.

L'imposta proporzionale sugli atti contemplati all'articolo 52 della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

Le nuove disposizioni si applicano agli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per gli atti in data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita nel termine normale, si applicheranno le aliquote più favorevoli al contribuente.

Per gli atti sottoposti a condizione sospensiva si osservano le norme di cui all'articolo 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE CESSIONI DI CREDITI, ANTICIPAZIONI
E FINANZIAMENTI IN GENERE

	REGIME NORMALE	REGIME PRIVILEGIATO	REGIME PROPOSTO
	(Articoli 4 e 28 - allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e suc- cessive modificaz.)	(Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170)	
	%	%	%
Cessioni di crediti	2—	0,05	1,50
Anticipazioni o finanziamenti	2—	0,10	1,50
Cessioni di crediti in genere in relazione ad anticipazioni concesse da aziende di credito	2—	0,05	0,50
Anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito	2—	0,10	0,50
Cessioni di annualità, contributi governa- tivi, ecc. contro finanziamenti che scontino o abbiano scontato l'imposta del 2 per cento	0,50	invariata	—
Cessioni come sopra contro finanziamenti concessi da aziende di credito	2—	0,05	0,25
Anticipazioni in relazione alle cessioni suindi- cate	2—	0,10	0,25